

**LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E PREVIA COMUNICAZIONE DEL SUO AVVIO
SOLO CON L'APP MINISTERIALE, DA MAGGIO 2022**

In merito all'obbligo per il committente di comunicare preventivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, decorrente dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge 17/12/2021 n. 215, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 146/2021, e sostituito l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 ^[1] - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021 e n. 2, 3, 4 e 9 del 2022), il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto (il 24 marzo u.s., tramite il proprio portale istituzionale) che da lunedì 28 marzo 2022, alle ore 10:00, è disponibile una nuova applicazione su *Servizi Lavoro*, accessibile - al link <https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome> - ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022).

La relativa modulistica richiede tutti i dati già evidenziati nella nota congiunta 11/1/2022 n. 29 ^[2] del citato dicastero e dell'INL (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022); l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, inoltre, con il provvedimento 28/3/2022 n. 573, ha precisato che:

- con riguardo al “*termine entro il quale sarà conclusa l'opera o il servizio*”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Come già chiarito con la nota n. 29/2022, qualora l'opera o il servizio non venga compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- relativamente alle condizioni in presenza delle quali il committente è tenuto a effettuare la comunicazione, occorre fare riferimento sia alla nota n. 29/2022 che alle FAQ allegate alle proprie note n. 109/2022 e n. 393/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4 e n. 9 del 2022);
- fino al prossimo 30 aprile sarà possibile continuare a effettuare la comunicazione anche tramite posta elettronica, secondo le modalità illustrate nella nota n. 29/2022; da maggio p.v., invece, l'unico canale utilizzabile sarà quello telematico messo a disposizione dal proprio ministero e non saranno ritenute valide - e pertanto sanzionabili - le comunicazioni effettuate con mail direttamente alle sedi degli ITL.

[1] Art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008

“(…) Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. (...)”.

[2] Stralcio della nota n. 29/2022**“Contenuto della comunicazione**

Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico."